



TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore designato, dott. Antonietta Donzella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4350/2017 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;

promossa da:

tutti elettivamente domiciliati in _____ presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Manenti del Foro di Ragusa, che li rappresenta e difende giusta procura prodotta in atti;

OPPONENTI e ATTORI in via RICONVENZIONALE

contro:

_____ S.p.A. con sede in Roma. _____ in
persona della mandataria _____ S.p.A. _____ ;

OPPOSTA CONTUMACE in RIASSUNZIONE

e nei confronti di:

_____ s.r.l., con sede legale in _____ in persona della
mandataria _____ s.r.l., con sede legale in _____
rappresentata e difesa. giusta procura acclusa alla comparsa di intervento, dagli Avv.ti
e dall'Avv. _____ del Foro di _____ ;

INTERVENIENTE ex art. 111 c.p.c.

La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 05.IV.2022, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma quarto, D.L. n. 34/2020, previa assegnazione di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:

“Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

- nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1321/2017 del 20.7.2017 (n. 2912/2017 R.G.) del Tribunale di Ragusa, dichiarando per conseguenza come gli opposenti, ciascuno per quanto di ragione, nulla devono, a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia motivazione, in favore dell’ingiungente;

- in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità / inefficacia e/o risoluzione, anche parziale, delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;

-in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole che stabiliscono interessi convenzionali in modo indeterminato e/o indeterminabile e comunque illegittimo; delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione sul fido accordato, delle voci di spese e costi non pattuiti e/o illegittimi, relativamente al rapporto di conto corrente già n. 196355 ricodificato con il n. 300504859, al conto corrente anticipo fatture già n. 8290 ricodificato con il n. 300064591, al contratto di mutuo ipotecario del 13.5.2006 ed al contratto di mutuo chirografario del 4.8.2010;

- accertare se la banca convenuta, nei rapporti contrattuali sopra meglio descritti, abbia applicato interessi usurari e dichiararsi non dovuto alcun interesse dalla data ritenuta di giustizia;

- in base a quanto sopra accertato, procedere al ricalcolo – a mezzo CTU in corso di giudizio - dell’attuale saldo debitore per ciascun rapporto di cui alla procedura monitoria, ed accertare se vi è, ed a quanto ammonti, il debito residuo degli odierni attori, ovvero se ed in che misura vi è un credito dei medesimi e ritenere e dichiarare, in tal caso, l’obbligo della banca convenuta di corrispondere tale somma;

- condannare l’azienda di credito convenuta al pagamento della relativa somma, a titolo di restituzione di indebito, da quantificarsi a mezzo CTU in corso di giudizio, o a titolo di restituzione di indebito, da quantificarsi a mezzo CTU in corso di giudizio, o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

- ritenere e dichiarare che gli attori hanno diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, nonché nella illegittima segnalazione alla centrale rischi), da liquidarsi nella misura di tutti gli oneri e interessi accertati come non dovuti o della minor o maggior somma che verrà ritenuta dovuta, equa e/o opportuna, ovvero secondo equità, con rivalutazione monetaria, e interessi legale da di del dovuto sino al soddisfo, e, per l’effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno così come liquidato dal Tribunale adito;

- dichiarare il difetto di legittimazione della . s.r.l.

Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”

s.r.l.:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione dei fidejussori, per i motivi di cui in narrativa;

- nel merito, rigettare, con ogni statuizione, per i motivi di cui in narrativa, l’opposizione proposta dai Sig.ri

avverso il decreto ingiuntivo n. /2017 emesso dal Tribunale di Ragusa il 19-20.07.2017, lo stesso confermando in ogni sua parte;

- altresì rigettare tutte le eccezioni e tutte le domande promosse anche in via riconvenzionale dagli opposenti, come articolate nelle conclusioni espresse in sede di atto di citazione in opposizione a decreto Ingiuntivo;

- rigettare le richieste istruttorie formulate dagli opposenti, ed in particolar modo la CTU contabile;

- in subordine, nella non temuta ipotesi in cui risulti fondata l'eccezione di nullità contrattuale per violazione della normativa "Antitrust", dichiarare l'incompetenza dell'Ill.mo Tribunale Adito e, conseguentemente, competente il Tribunale – Sezione Specializzata in Materia di Impresa di Catania”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.X.2017 e

hanno proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.

/2017 R.G. loro notificato il 29.VIII.2017 - nei loro confronti emesso da questo Tribunale in data 20.VII.2017, con clausola di provvisoria esecuzione, su ricorso della S.p.A. -, a mezzo del quale è stato loro ingiunto, nella qualità di fideiussori della fallita s.r.l., il pagamento solidale della complessiva somma di € 510.218,93, oltre interessi e spese della procedura monitoria, pretesa quanto ad € 71.653,53 a titolo di saldo debitore del mutuo ipotecario stipulato in data 13.V.2005, quanto ad € 148.294,85 a titolo di saldo debitore del c/c. n. 3000504859, quanto ad € 202.333,84 a titolo di saldo debitore del conto anticipi su fatture n. 300064591 e quanto ad € 87.936,71 a titolo di saldo debitore del mutuo chirografario, stipulato in data 04.VIII.2010: rapporti tutti intrattenuti dall'anzidetta società *in bonis* con il successivamente incorporato Banco di S.p.A.

A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo gli opposenti, premettendo la comunicazione di recesso della banca dai rapporti di conto corrente e di revoca delle ivi regolamentate linee di credito in data 05.XII.2012 e il difetto di atti formali di recupero del vantato credito anteriori alla notifica del d.i. opposto, hanno intanto eccepito l'intervenuta decadenza dell'istituto dalle prestate garanzie fideiussorie per vano decorso dei termini all'uopo previsti dall'art.1957 c.c. e dalle clausole derogatorie di cui agli artt. 5 e 6 delle azionate lettere fideiussorie del 30.VII.2009 e del 06.VIII.2010 - le quali espressamente stabilivano, per l'esercizio delle azioni nei confronti del debitore, un termine di 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita -, delle quali hanno in prosieguo eccepito la nullità per contrarietà alla normativa *antitrust*, giusta provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che hanno versato in atti. Nel merito della pretesa creditoria, ne hanno quindi eccepito l'infondatezza sul rilievo: 1) della nullità delle scritture di apertura dei conti per difetto di forma scritta - attese l'omessa sottoscrizione da parte della banca -, della non debenza degli addebiti per interessi, capitalizzazione e commissioni disponibilità fondi, siccome non sorretti da valide pattuizioni scritte e/o da corretto esercizio dello *ius variandi*; 2) della nullità del mutuo fondiario sottoscritto in data 13.V.2005 e del mutuo chirografario del 04.VIII.2010 per indeterminatezza ed usurarietà dei convenuti tassi di interesse, per illecita pattuizione di interessi anatocistici procedenti dall'applicato c.d. ammortamento alla francese e per errata indicazione del TAEG/ISC, con conseguenti violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e responsabilità risarcitoria della mutuante; e 3) della nullità del mutuo chirografario del 04.VIII.2010 perché preordinato al ripianamento dell'esposizione debitoria del conto anticipi, con conseguente produzione di ulteriori effetti anatocistici.

Costituitasi in lite, la S.p.A. ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome infondata, rappresentando di avere già avviato il recupero del credito monitorio mercé istanza di insinua al passivo concorsuale del fallimento della s.r.l. e contestando la legittimazione dei fideiussori opposenti a sollevare la *exceptio doli* e la *exceptio nullitatis* dei contratti garantiti, attesa la natura autonoma delle prestate garanzie, come ad avanzare domande restitutorie e risarcitorie nell'interesse della fallita società.

Accordata la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, vanamente esperita la mediazione obbligatoria disposta dall'Istruttore, assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., acquisito l'intervento in giudizio della s.r.l., cessionaria del credito litigioso, e ultimata la trattazione, la causa è stata infine assunta in decisione sulle conclusioni

rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.X.2021, con assegnazione dei termini di rito per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali, nel more del cui decorso è tuttavia deceduto il procuratore dell'opposta. Disposta la rimessione della causa in istruttoria e dichiarata ex art. 301 c.p.c. l'interruzione del giudizio, la causa è stata quindi riassunta dagli opposenti e nuovamente assunta in decisione - nella contumacia della S.p.A. - all'udienza cartolare del 30.XI.2021.

Così compendiate l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di nullità delle azionate scritture fideiussorie e di decadenza dell'istituto opposto dalle prestate garanzie, delle quali va intanto senz'altro ritenuta la natura accessoria e non autonoma, posto che: A) con espresso richiamo delle garantite obbligazioni e plurimi riferimenti allo schema negoziale e alla (talora testualmente riprodotta) disciplina di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., a mezzo della lettera fideiussoria del 30.VII.2009 gli odierni opposenti hanno garantito *“tutto quanto dovuto dal debitore (i.e. dalla s.r.l. “per l'adempimento delle obbligazioni verso dipendenti da operazioni bancari di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite”) per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio”*, convenendosi, agli artt. 5 e 6, che *“i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo diritto verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”* e che *“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”*; B) come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta”*; pertanto *“per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di “solve et repete”, ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia”* (cfr. CASS. n. 4661/2007) e *“la carenza dell'elemento dell'accessorietà, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l'impiego di specifica clausola idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto”* (cfr. CASS. n. 52/2004); C) in difetto di espressa esclusione della facoltà del garante di opporre all'istituto di credito le eccezioni relative al garantito rapporto obbligatorio, nel complessivo tenore dell'azionata scrittura non è dato rinvenire inequivoci indici rivelatori della natura autonoma delle prestate garanzie, che appare anzi smentita dai frequenti richiami all'obbligazione garantita (assunta quale puntuale e analitico parametro di individuazione dell'obbligazione dei garanti, anche ai fini della prevista automatica comunicazione al predetto della decadenza dal beneficio del termine), all'uso pervasivo dei termini *“fideiussore”* e *“fideiussione”* e alla stessa espressa parziale deroga dell'art. 1957 c.c. (testualmente riprodotto), ivi inseriti nei documenti contrattuali proprio dall'istituto di credito che oggi vorrebbe fare valere la natura autonoma delle garanzie.

Ciò detto, premesso che a mente dell'art. 1957, comma primo, c.c. *“il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”*, dalla documentazione in atti emerge che: D) l'istituto opposto ha comunicato alla s.r.l. il recesso dai conti correnti n. 28717300504859 e n. 28717300064591 e la revoca delle ivi regolamentate accordate linee di credito con lettera del 05.XII.2012; E) in difetto di previa comunicazione di decadenza della debitrice dal beneficio del termine (accennata dagli oppositori ma non provata in atti), l'ammortamento del mutuo fondiario del 13.V.2005 si è compiuto l'01.VII.2015 e l'ammortamento del mutuo chirografario del 04.VIII.2010 il 31.VIII.2015; F) il primo atto con cui la banca ha fatto valere le proprie ragioni di credito nei confronti della s.r.l. è stata la presentazione, in data 16.I.2017, dell'istanza di insinuazione al passivo concorsuale del suo fallimento.

Alla luce di quanto sopra, deve dunque intanto ritenersi che la banca abbia lasciato vanamente decorrere il derogato termine di 36 mesi decorrente dall'esigibilità dei saldi debitori dei conti correnti n. 28717300504859 e n. 28717300064591. Quanto invece al mutuo ipotecario del 13.V.2005 (parimenti garantito dalla fideiussione *omnibus* di cui alla scrittura del 30.VII.2009), va ritenuta la nullità della richiamata clausola derogatoria per violazione del divieto di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990, siccome riprodotiva della clausola di deroga riportata nel modello di fideiussione *omnibus* predisposto dall'ABI nel 2003, *in parte qua* dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.V.2005 (in atti); trattasi, come da ultimo chiarito dalle Sezioni Unite Suprema Corte, di nullità parziale unicamente afferente alle disposizioni contrattuali riprodotte delle clausole illecitamente restrittive della concorrenza di cui allo schema unilaterale ABI (*cfr.* CASS. SS.UU. n. 41994/2021).

Quanto infine al mutuo chirografario del 04.VIII.2010, lo stesso è per contro assistito dalla specifica garanzia fideiussoria prestata con scrittura del 06.VIII.2010, a mezzo della quale gli oppositori si sono espressamente costituiti fideiussori a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal *“mutuo chirografario imprese di € 150.000,00 con durata pari a 60 mesi”*, approvando clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. in tutto identica a quella contenuta nella c.d. fideiussione *omnibus* del 30.VII.2009 e della quale va ritenuta la validità, le sopra scrutinate nullità parziali trovando applicazione alle sole fideiussioni *omnibus*, con conseguente tempestiva proposizione, da parte della banca, delle azioni nei confronti della debitrice principale nel convenuto termine di 36 mesi.

Venendo quindi al merito della pretesa creditoria, la richiamata scrittura del 04.VIII.2010 documenta la concessione alla s.r.l. di un mutuo di € 150.000,00 *“da destinarsi a consolidamento liquidità e finanziamento circolante (nel dettaglio l'importo totale è destinato per € 100.000,00 a ridurre l'esposizione a breve, nello specifico l'utilizzo per anticipo fatture)”* e da restituire in n. 60 ratei mensili di ammortamento alla francese ad un tasso di interesse variabile dato dalla sommatoria del tasso *“Euribor 3/6M”* maggiorato di uno *spread* dell'1,35%, nonché l'erogazione della somma mutuata a termini dell'art. 2, per il quale *“la somma mutuata (...) è accreditata sul conto corrente n. 300504859 (...) intestato all'Impresa, che ne dà quietanza all'atto della conclusione del presente contratto”*. Va quindi osservato che l'accredito del netto ricavato del mutuo in commento sul conto corrente intestato alla mutuataria, unitamente alla sottoscrizione della relativa quietanza, appaiono intanto senz'altro atti a documentare la consegna della somma mutuata e il conseguente perfezionamento del contratto di mutuo, attesa l'accezione lata di *traditio* ormai invalsa nella prassi negoziale, così come nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Costituisce invero principio di diritto vivente l'affermazione che *“il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la “traditio rei” può essere realizzata attraverso l'accredito in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un*

autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario” (cfr. CASS. n. 2483/2001; CASS. n. 37654/2021), “attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro” (cfr. CASS. n. 17194/2015); la Suprema Corte ha altresì specificamente ravvisato il requisito della realtà atto ad integrare il perfezionamento del contratto di mutuo nell’“ordine proveniente da un istituto bancario, di versare una somma determinata a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segue un "atto di quietanza finale di mutuo fondiario" (...), atteso che il requisito della realtà, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, come si è verificato con l'ordine predetto” (cfr. CASS. n. 25569/2011).

Quanto alla dedotta nullità del finanziamento per difetto di causa concreta, ai sensi del c.d. degli artt. 1418 e 1325 c.c., per destinazione del mutuo al parziale ripianamento del saldo debitore del c/c. n. n. 28717300504859, assistito da affidamento per anticipo su fatture per € 300.000,00 - operazione a mezzo della quale la . s.r.l. ha ottenuto di rinegoziare la restituzione del ripianato importo a tasso di interesse con ogni verosimiglianza inferiore a quello applicabile all'utilizzato affidamento e/o scoperto di conto (pari al 4,759% e al 13,25%) - va osservato che nessuna disposizione di legge vieta la contrazione di mutuo al fine di destinarne il ricavato al ripianamento di pregresse passività maturate nei confronti della parte mutuante, operazione che sul versante pratico si traduce di regola nella rinegoziazione delle modalità di rientro dell'esposizione debitoria tale da risultare vantaggiosa per una o entrambe le parti, secondo esercizio di autonomia contrattuale preordinato all'attuazione di interessi meritevoli di tutela; nel caso *sub iudice*, infatti, la s.r.l., destinando una frazione del ricavato del mutuo alla riduzione dello scoperto maturato sul richiamato c/c., ha ottenuto di riesperire e mantenere l'apertura di credito atta a consentirle la prosecuzione della svolta attività di impresa, senza essere costretta all'immediato rientro dalla maturata esposizione debitoria a condizioni deteriori, previa revoca di ogni linea di credito e recesso dal rapporto di conto corrente da parte della banca, e in difetto di concessione di garanzie reali. Parimenti destituita di fondamento appare infine l'eccezione di nullità delle clausole determinative degli interessi per violazione del disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c., in ragione dell'applicazione di metodo di ammortamento c.d. alla francese; premesso infatti che il c.d. ammortamento alla francese (o a rate posticipate costanti) prevede che la somma ricevuta dal debitore corrisponda al valore attuale di una rendita a rate costanti, ognuna delle quali comprensiva di una quota di capitale (progressivamente decrescente) e di una quota di interessi corrispettivi (progressivamente crescente) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito, la dedotta capitalizzazione degli interessi appare invero esclusa dalla circostanza che gli interessi conglobati nella rata siano calcolati unicamente sulla residua quota di capitale via via decrescente, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed esclusivamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente (e non anche, dunque, sugli interessi pregressi).

Merita per contro accoglimento l'eccezione di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, non comprendendosi se il parametro variabile assunto a riferimento (“*Euribor 3/6M*”) sia l'Euribor 3M, l'Euribor 6M o una media tra i due. Attesane l'indeterminatezza e indeterminabilità deve conseguentemente ritenersi la nullità della clausola ai sensi del c.d. degli artt. 1325 e 1346 c.c. e l'applicabilità al rapporto del tasso dell'interesse legale sostitutivo; la liquidazione del saldo debitore, previa elaborazione di nuovo piano di ammortamento quinquennale in applicazione di detto tasso, appare tuttavia precluso dall'omessa allegazione, da parte della banca, dei percetti importi restitutori, del numero di ratei non corrisposti dalla debitrice e dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine con diffida di pagamento del capitale attualizzato.

L'opposizione va per quanto sopra accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto; va per contro disattesa la proposta domanda risarcitoria avanzata a corredo, attesa l'omessa prova dei lamentati danni.

Considerato infine l'abbandono di ogni difesa, da parte della S.p.A., a seguito dell'intervento in giudizio ex art. 111, comma terzo, c.p.c. della cessionaria del credito s.r.l., e la sua mancata costituzione in giudizio a seguito della riassunzione, si ritengono gli estremi della tacita estromissione dell'istituto di credito dal giudizio, con conseguente emissione nei confronti dell'intervenuta cessionaria della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto istanza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al N. 4350/2017 R.G., in accoglimento della proposta opposizione;

revoca il d.i. n. 1321/2017. emesso da questo Tribunale in data 20.VII.2017 nei confronti di su ricorso della S.p.A.;

condanna la s.r.l., in persona della mandataria s.r.l., al pagamento, in favore degli opposenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 16.241,00, di cui € 1.241,00 per esborsi ed € 15.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Ferdinando Manenti.

Ragusa, 7 ottobre 2022.

IL GIUDICE
dott. Antonietta Donzella